

Luigi Alonzi

ALLODIALITÀ E FEUDALITÀ NEI REGNI DI NAPOLI E DI SICILIA

SOMMARIO: Attraverso la riconsiderazione di due proposte interpretative avanzate da Anna Maria Rao e da Giuseppe Giarrizzo (con Francesco Renda), l'articolo prende in esame la questione relativa alla trasformazione dei feudi in allodi e intende mettere in luce la problematicità di una lettura unitaria della questione feudale nei regni di Napoli e di Sicilia. Come si cerca di evidenziare, la concezione del feudo elaborata dalla storiografia economico-giuridica napoletana nella seconda metà dell'Ottocento approdò a risultati diametralmente opposti rispetto alla "teoria dei commilitoni" fatta propria da buona parte del baronaggio siciliano nella seconda metà del Settecento, pur concordando paradossalmente nell'idea di una tendenziale trasformazione dei feudi in allodi avvenuta fra Medioevo ed Età moderna; dietro queste idiosincrasie vi era lo scontro fra baronaggio siciliano e Corte borbonica, nel corso del quale ebbero modo di emergere sistemi istituzionali e concezioni politiche fondamentalmente differenti, che portarono ad una riconfigurazione storiografica contrastata delle vicende dei due regni.

PAROLE CHIAVE: *allodialità, feudalità, storia costituzionale.*

FIEF AND ALLODIAL LAND IN THE KINGDOMS OF NAPLES AND SICILY

ABSTRACT: Starting from the two historiographical interpretations given by Anna Maria Rao and Giuseppe Giarrizzo (with Francesco Renda), the article examines the question of the transformation from fiefs into allodial lands and intends to highlight the difficulty of a unitary interpretation of the feudal matter in the Kingdoms of Naples and Sicily. The conception of the fief, interpreted by the Neapolitan economic and legal historians in the second half of the Nineteenth century, was completely different from the "theory of fellow soldiers" endorsed by the Sicilian barons in the second half of the Eighteenth century, although they paradoxically agreed with the transformation of the fiefs into allodial lands which occurred between the Middle Ages and the Early Modern Age. At the root of these problems there was the conflict between the Sicilian barons and the Bourbon court; at that time different institutional systems and political conceptions emerged, leading to contrasting narratives on the history of the two Kingdoms of Naples and Sicily.

KEYWORDS: *allodial land, feudalism, constitutional history.*

Nei primi anni Venti del Novecento, raccogliendo e rimeditando alcune fondamentali istanze critiche e metodologiche maturate durante la prima guerra mondiale, Benedetto Croce pubblicò a più riprese su «La critica» i vari capitoli raccolti poi in volume nel 1924 sotto il titolo *Storia del Regno di Napoli*; la scelta del titolo, che sarebbe potuta apparire pretenziosa, dava invece un senso preciso alla svolta metodologica che Croce voleva dare agli studi storici, da intendersi non più come mera ricostruzione annalistica e cronachistica degli avvenimenti, ma come più alta sintesi concettuale e riflessione sul passato, che trovavano soprattutto espressione non tanto negli assetti economico-giuridici, quanto piuttosto nella storia etico-politica dei ceti dirigenti. Con la sua straordinaria capacità di coniugare storia e storiografia, propria delle personalità più consapevoli della cultura storicistica, il Croce apriva la storia del Regno di Napoli con una lunga introduzione in cui rievocando la figura di Enrico Cenni, e con essa il clima culturale della storiografia napoletana della seconda metà dell'Ottocento, individuava i limiti delle precedenti ricostruzioni economico-giuridiche, sul piano metodologico e contenutistico; il volume del Cenni¹, pur con un suo obiettivo immediato di corto respiro, essendo pubblicato nel 1870 in «occasione della contesa tra il comune di Napoli ed i proprietari danneggiati per la rifazione delle vie pubbliche», rappresentava un significativo *trait d'union* tra gli studi tradizionali di diritto pubblico e le ricerche economico-giuridiche che a cavaliere tra XIX e XX secolo avrebbero investito la realtà istituzionale del Mezzogiorno d'Italia.

La visione storica avanzata dal Cenni e criticata dal Croce era racchiusa nell'idea che il Regno di Napoli a partire dall'età normanno-sveva si fondasse su una "monarchia civile" che presentava fin dagli inizi le caratteristiche principali di uno Stato moderno ed era riuscita a contenere entro i propri limiti la feudalità, grazie soprattutto ad un'avanzata elaborazione giuridica del concetto di *iura civitatis*, fondata sulla intangibilità del pubblico demanio. La

¹ E. Cenni, *Studi di diritto pubblico ad occasione della contesa tra il comune di Napoli ed i proprietari danneggiati per la rifazione delle vie pubbliche*, Stab. tip. dei fratelli de Angelis, Napoli, 1870. Al giobertiano e vichiano Cenni è dedicata la voce a cura di F. Tessitore in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 23, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1979; ma si veda anche, più ampiamente, per il contesto di queste pagine, *Tradizione vichiana e storicismo giuridico* in Id., *Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo*, III, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1997, pp. 189-206.

critica di Croce era radicale e partiva dalle origini stesse della ricostruzione del Cenni, ovvero da quella monarchia normanno-sveva che non poteva essere legittimamente collocata a fondamento della successiva storia politico-costituzionale del Regno di Napoli, poiché quella monarchia non solo era più ampia ed articolata del Mezzogiorno peninsulare, ma aveva il suo centro nevralgico in Sicilia; nell'ottica di Croce, poi, le glorie di quella storia andavano piuttosto ascritte alle rispettive dinastie (normanna e sveva) e non ai ceti dirigenti meridionali, che non riuscirono ad integrarsi nel quadro di un'entità politica che fosse veramente espressione della nazione napoletana. Nello stesso torno di tempo si collocava un altro importante lavoro che rappresentava un ancor più significativo ponte di passaggio fra studi di diritto pubblico e ricerche economico-giuridiche, quello di Nicola Santamaria, il quale non riconosceva alla monarchia normanna quel ruolo primario nella fondazione dello Stato moderno, che invece abbiamo ritrovato nella linea storiografica tracciata dal Cenni; ne faceva le veci, come modello di moderno diritto e moderna statualità, l'Impero romano di cui avrebbe raccolto in parte l'eredità Federico II².

Il Santamaria rispetto al Cenni si muoveva su una linea d'indagine contigua ma ben distinta, più versata sul lato dell'allodialità che non su quello della demanialità, sempre puntando a stabilire la progressiva affermazione della sovranità regia rispetto alla feudalità, ma attraverso differenti fasi e modalità; la monarchia sveva, ad esempio, veniva collocata nel cuore di quella congiuntura storica che dai Normanni giungeva agli Angioini, caratterizzata dalla prevalenza di un linguaggio feudale, in cui «i nomi e le norme del feudo, aveva[no] direi quasi *feudalizzato* il demanio regio»³; il processo di affermazione dello Stato moderno sarebbe avvenuto dunque lentamente nel corso del vicereame spagnolo, a seguito della trasformazione del sistema feudale dovuta all'introduzione dell'adoa e, dunque, all'abolizione del servizio militare che era stato fino ad allora caratteristica precipua delle funzioni del feudatario.

La trasformazione del sistema feudale, che ebbe origine prima del Mille, si sarebbe realizzata in tre fasi: nella prima fase, quella del pieno sviluppo del sistema feudale, il feudatario prestava il ser-

² N. Santamaria, *La società napoletana dei tempi viceregnali studiata e descritta*, vol. 1 «La scienza economica dei governanti e le sue applicazioni», Dalla tipografia dicesinia, Napoli, 1861; Id., *La società napoletana dei tempi viceregnali studiata e descritta*, vol. 2 «La feudalità», Dalla tipografia dicesinia, Napoli, 1863.

³ Ivi, p. 59.

vizio militare ed era parte integrante e fondante della monarchia; nella seconda fase, tra il periodo angioino ed il vicereame spagnolo, i feudatari sostituirono lentamente il servizio militare con il pagamento dell'adoa; nella terza ed ultima fase, il feudatario cercò di «esimersi dalla medesima prestazione pecuniaria ed a tenere le terre concesse quasi come allodio»⁴, il che si badi rappresentò nello stesso tempo un indebolimento della sua posizione nei confronti della monarchia, che cominciava ad assumere il profilo di uno Stato moderno. A questo punto il discorso di Santamaria si ricollegava più direttamente al dibattito acceso nella seconda metà del XVIII secolo sulla questione feudale, sottolineando che la disputa circa i limiti della successione feudale venne collegata logicamente alla questione delle origini del feudo e quindi della definizione della sua essenza e natura.

In vero, circa l'origine del feudo, il Santamaria si limitava a ripetere vagamente che la sua prima «larva si trova nelle foreste della Germania» e che il feudo sarebbe stato espressione della rude forza e della violenta barbarie di quelle popolazioni che invasero i civili territori dell'Impero romano; le difficoltà di definizione della natura ed essenza del feudo erano dovute alla ragione che i tentativi di interpretazione giuridica di questo mero fatto furono compiuti utilizzando le tecniche ed i concetti del diritto romano, traducendo spesso artatamente il linguaggio barbaro della società feudale con il linguaggio civile del vecchio Impero latino (qui, come altrove, il Santamaria riprendeva o criticava le argomentazioni di Giacinto Dragonetti nell'opera che questi aveva dedicato all'origine dei feudi, senza farne la dovuta menzione). Così il Du Fresne era sicuramente in errore quando utilizzava il concetto romano di «dominio» per interpretare l'espressione feudale *tenere in demanium*, poiché il dominio aveva un'essenza completamente diversa da quella del feudo, dato che il feudatario non aveva la piena disponibilità della proprietà che gli era stata concessa, altrimenti si sarebbe in presenza di una figura giuridica aberrante come il «feudo allodio».

Noi abbiamo esaminato se il feudatario poteva dirsi pieno padrone della cosa, e non trovando in lui quella potenza di disposizione, il cui concetto è incarnato nella parola dominio, abbiamo concluso che egli non era un vero ed assoluto proprietario: ora fino a quando non sarà posta sotto i nostri occhi la immagine di un feudo alienabile, non reversibile, né

⁴ Ivi, p. 63.

soggetto a servizi e doveri, di un feudo allodio, noi persisteremo nell'idea che l'espressioni *tenere in demanio* ritrovate nelle carte feudali del tempo dei Normanni o non accennano ad una piena proprietà della cosa posseduta, o sono usate in contraddizione della idea che vogliono indicare per una perdonabile inesattezza di linguaggio⁵.

Altrettanto incongruente risultava l'applicazione al linguaggio feudale di figure giuridiche del diritto romano come l'usufrutto e l'enfiteusi. Un'attenzione particolare era inoltre riservata ad un'ipotesi avanzata da alcuni feudisti siciliani, secondo cui «i feudi costituissero un condominio, una direi quasi *consovranità* tra il capo dello Stato e i baroni»⁶, la quale – osservava il Santamaria – si sarebbe potuta benissimo applicare anche al Regno di Napoli, visto che le modalità di occupazione del suolo da parte dei Normanni furono le stesse. Al di là di questo aspetto, sul quale ritorneremo fra breve, interessa qui sottolineare che nella ricostruzione del Santamaria caratteristica fondamentale del feudo era sempre la concessione, che nobilitava il concessionario e rendeva il proprietario feudale per sua natura ed essenza diverso dall'ignobile proprietario allodiale:

E chi sosteneva di avere un feudo per proprio diritto, dal proprio valore, non accorgevasi che con questa pretesione avrebbe dovuto uscire dalla società dei signori ed entrare in quella dei proprietari burgensatici ed allodiali: cosa la quale sarebbe in quei tempi poco piaciuta, poiché allora la proprietà allodiale, tuttoché liberissima e trasmissibile e trasferibile, era la proprietà ignobile e faceva rimanere nella classe dei vinti, mentre la feudale, soggetta al vincolo del vassallaggio, alla ipotesi della devoluzione, ai precetti della inalienabilità, alle restrizioni nella successione, apriva il campo agli onori e alle dignità, e dava perfino in forza del semplice possesso di essa una parte della sovranità nello imporre i tributi e nella giurisdizione⁷.

Per queste stesse ragioni non poteva essere dunque accettata l'altra «repugnante» ipotesi secondo cui «i feudi fossero stati da principio una piena proprietà»⁸, mutilata con il tempo dalle sempre più vigorose monarchie con l'imposizione di servizi e doveri feudali; la disamina di questo punto veniva condotta ancora una volta attraverso l'analisi giuridica di istituti del diritto romano come il beneficio ed il *precarium*, per giungere ad una confutazione della

⁵ Ivi, p. 103.

⁶ Ivi, p. 105.

⁷ Ivi, p. 110.

⁸ Ivi, p. 112.

teoria delle quattro fasi nella evoluzione del feudo elaborata da Montesquieu, Robertson e Mably, che si concludeva con una dettagliata illustrazione delle funzioni del relevio e del quindicennio, necessaria ad una corretta qualificazione storico-giuridica del contratto feudale. Il Santamaria tendeva ad assimilare terre demaniale e terre allodiali come prerogative sovrane, in un movimento di progressiva espansione della libertà (nel suo senso ottocentesco) coincidente con il processo di affermazione dello Stato moderno, che si sarebbe imposto fronteggiando le resistenze e limitando le oppressioni rappresentate dal mondo feudale. Allodialità (e demanialità) come espressione delle prerogative sovrane, si potrebbe dire «allodialità statale», e non «allodialità baronale» come invece si era configurata nella Sicilia del XVIII secolo.

L'uso di queste etichette vuole essere esso stesso un indice delle situazioni paradossali e delle confusioni concettuali che hanno contrassegnato spesso le ricostruzioni delle distinte vicende feudali dei regni di Napoli e di Sicilia, sulle quali qui si intende portare l'attenzione. Come vedremo meglio fra breve, nella seconda metà del XVIII secolo, i feudisti siciliani elaborarono una dottrina storico-costituzionale favorevole al baronaggio, fondata sulla tendenziale assimilazione del feudo all'allodio; la tendenziale allodialità, secondo questa dottrina, avrebbe rafforzato la posizione dei feudatari nei confronti della Corona. Ad ogni modo, ciò che interessa sottolineare fin da ora, è che nella storiografia napoletana sulla feudalità della seconda metà del XIX secolo, pur nella diversità di vedute su aspetti di interpretazione generale, vi era un punto sul quale si era creata una sostanziale convergenza, ben riassunto nelle parole di Santamaria: la situazione di allodialità, cioè di libera disponibilità dei beni, rappresentava un motivo di debolezza da parte dei feudatari, e non un motivo di forza, come avrebbero voluto i feudisti siciliani.

Una concezione storiografica, dunque, che sul piano metodologico era in larga misura partecipe della tradizione vichiana napoletana, facendo proprie le istanze dello storicismo giuridico, nutrito peraltro da quelle manichee narrative fondate sul binomio civiltà/barbarie che avevano avuto un'intensa ed ampia elaborazione nel corso del XVIII secolo, laddove la civiltà era rappresentata dall'Impero romano, dalla libertà personale, dai diritti individuali, mentre la barbarie trovava espressione nelle angarie, nella divisione della sovranità ed in tutte le altre negatività prodotte dal sistema feudale; nello stesso tempo la metodologia storiografica del Santamaria mostrava, soprattutto nella

seconda parte⁹, segni di apertura verso la successiva fase di studi economico-giuridici, che si concentrarono sempre più sugli aspetti tecnici e formali delle concessioni, dei formulari, delle investiture.

La revisione condotta da Croce nei confronti di questa tendenza storiografica si focalizzava dunque sui due aspetti: 1) il Vespro siciliano come spartiacque delle successive vicende politico-costituzionali dei regni di Napoli e di Sicilia; 2) l'analisi del rapporto Stato-feudalità come cardine della storia del Regno di Napoli. E non a caso, verso la fine della sua introduzione Croce tornava su quella concezione «mite» del feudalesimo allora elaborata, che contemplava fra l'altro la costante difesa dei «diritti del comune, la libertà sempre mantenuta dalle persone, verso il possessore del feudo, la mitezza della nostra costituzione feudale, la tendenza a fare prevalere sul diritto feudale il diritto civile, la concezione del feudo come bene pubblico concesso per servigi, le lotte giurisdizionali con Roma, il rifiuto dell'Inquisizione, il ricorso ai mezzi legali nelle rivoluzioni, i lumi sparsi dai nostri scrittori d'economia civile, e simili»¹⁰. Beninteso, lo stesso Croce ammetteva che i feudatari napoletani alla fine del Settecento fossero stati costretti a vedersi ridotti i loro poteri politici e giurisdizionali, ma non accettava una visione della storia del Regno di Napoli anticipatrice in materia di diritti civili e non entrava nel merito delle implicazioni relative all'assimilazione dei feudi ai beni allodiali, limitandosi ad osservare:

Sarà che il feudo nostro avesse tendenza a cangiarsi in allodio, sebbene questa tendenza si manifestasse quasi dappertutto dove fu feudalesimo, e da noi venisse contrastata dai sovrani che più forte mantennero la sovranità e l'interesse dello stato, e favorita o non contrastata dagli altri più

⁹ Il secondo volume dell'opera citata venne ristampato nel 1881 a Napoli, per i tipi R. Marghieri di Gius., con il titolo, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*; lettura che venne ampliata e variamente articolata da successivi studi di N. Teti, *Il regime feudale e la sua abolizione*, Stabilimento tipografico sociale, Napoli, 1886; F. Ciccaglione, *La feudalità studiata nelle sue origini, nel suo sviluppo e nella sua decadenza*, Dott. Leonardo Vallardi Edit., Milano, 1888; A. Perrella, *L'eversione della feudalità nel napoletano. Dottrine che vi prelusero, storia, legislazione e giurisprudenza*, Tipografia e cartoleria De Gaglia e Nebbia, Campobasso, 1909 (rist. an. Forni editore, Sala Bolognese, 1974); R. Trifone, *Feudi e demani. L'eversione della feudalità nell'Italia meridionale*, Società editrice libraria, Milano, 1909; M. Palumbo, *I comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della feudalità*, Stab. Tip. L'Unione, Montecorvino, 1910-1916 (rist. an. Forni editore, Sala Bolognese, 1979); F. Lauria, *Demani e feudi nell'Italia meridionale*, Tipografia degli artigianelli, Napoli, 1923.

¹⁰ Si cita da B. Croce, *Storia del Regno di Napoli*, a cura di G. Galasso, Adelphi edizioni, Milano, 1992, p. 50.

deboli; onde alla costituzione *Scire volumus* di Ruggiero contro il dividere e suddividere i feudi fanno malinconico riscontro quella *Volentes* del re di Sicilia Federico d'Aragona, che li ridusse quasi a corpi venali, e le varie ampliamenti successive concesse dagli Angioni e dai Durazzeschi¹¹.

Anche in questo caso, dunque, il rapporto allodialità-feudalità appare paradossale: laddove il Santamaria (fra gli altri) affermava che una situazione di tendenziale allodialità del feudo avrebbe costituito una forma di debolezza del proprietario nei confronti della Corona, il Croce per converso riteneva che i sovrani più avveduti (fra cui Ruggiero II) furono impegnati a limitare questa tendenza verso l'allodialità del feudo per affermare le prerogative regie. Questo paradosso istituzionale è rimasto negli anni successivi nell'ombra, poiché gli interessi storiografici si sono spostati sempre di più dai profili formali alla storia etico-politica e alle pratiche economico-sociali; come osservava subito dopo Benedetto Croce «dalle ricordate leggi e ordinamenti e concetti giuridici malamente si trarrebbe la conseguenza che le condizioni dell'Italia meridionale fossero migliori nel fatto di quelle della Francia, della Germania o di altra parte d'Europa; altro è l'astratta forma giuridica, la *lex sine moribus*, e altro la realtà effettiva; e, guardando a questa, l'Italia meridionale ci si mostra, nelle storie, nelle cronache, nei documenti, per secoli, un paese in preda alle usurpazioni e prepotenze baronali [...] Ma fosse anche effettiva, come certamente non è, la privilegiata storia economico-giuridica, ossia sociale dell'Italia meridionale, essa non sarebbe mai la sostanza vera della storia di un popolo, di quella che conta, della storia per eccellenza, che è solamente quella etica o morale e, in alto senso, politica»¹².

Considerazioni queste che prefiguravano la successiva evoluzione storiografica, indicata da Anna Maria Rao con la suggestiva immagine della «morte e resurrezione della feudalità»¹³: alla visione

¹¹ Ivi, p. 52. Per cogliere ancora più pienamente il contrasto fra questa impostazione data dal Croce alla storia feudale napoletana e quella del feudalesimo «mite», si potrebbero leggere in parallelo alla pagina riportata nel testo le ultime pagine dei capitoli settimo e ottavo del secondo volume del Santamaria, al quale quest'ultimo diede i seguenti titoli: «Il progresso della trasmissione feudale non è un segno di progresso del feudo, ma di decadenza» e «Le aspirazioni del feudo alla mobilità della terra allodiale sono i preludei della sua morte»; in quest'ultimo capitolo il Santamaria ha peraltro dato un'interpretazione della costituzione *Scire volumus* molto più chiaroscurale rispetto a quella del Croce, che vi vedeva un segno sicuro dell'affermazione della sovranità statale.

¹² Ivi, p. 53.

¹³ A.M. Rao, *Nel Settecento napoletano: la questione feudale*, in R. Pasta (a cura

prevalente fra Otto e Novecento di una feudalità napoletana «mite», in cui i feudatari si sarebbero progressivamente ridotti alla condizione di meri proprietari allodiali, succedeva la visione di una feudalità napoletana «forte», radicata nel territorio e ancora dominante con i suoi poteri di fatto nel corso del lungo Ottocento. Queste due visioni erano evidentemente espressione di un profondo mutamento dei contesti politici e dei modelli storiografici, per cui dai dubbi e dalle critiche sollevati dalla storia etico-politica crociana si sarebbe passati nel secondo dopoguerra ad una netta affermazione della questione contadina nel quadro di una riflessione meridionalistica sollecitata da ricerche sulla distribuzione della proprietà, sul ruolo e le dimensioni delle aziende agrarie, sul profilo ed il peso politico-economico della borghesia, approdando infine ad una serie di monografie sulla gestione dei patrimoni nobiliari¹⁴.

Negli anni Settanta e Ottanta del Novecento l'immagine di una feudalità «forte», in ragione dei suoi articolati poteri politici ed economici, variamente elaborata attraverso le precedenti ricerche di Rosario Villari, di Giuseppe Galasso e di Pasquale Villani, è stata inserita in un quadro più articolato e frammentato, ove spesso le categorie analitiche della transizione dal feudalesimo al capitalismo sono state sostituite da indagini più attente alla dimensione antropologica ed alla lenta trasformazione e riconversione degli assetti socio-economici e politico-istituzionali, con la individuazione di nuovi e diversi canoni storiografici: dalla «postilla sui feudi» di Domenico Sella al «capitalismo signorile» di Pier Luigi Rovito, dall'approccio «familiare» di Gerard Delille a quello giuridico-istituzionale di Raffaele Ajello e Aurelio Cernigliaro fino alla «via napoletana allo Stato moderno» di Aurelio Musi, per citarne solo alcuni fra i più importanti¹⁵.

di), *Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel '700* (Quaderni della Fondazione Feltrinelli, 38), FrancoAngeli, Milano, 1990, pp. 51-106; parzialmente ripubblicato con il titolo *Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico*, in A. Musi (a cura di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Esi, Napoli, 1991, pp. 113-136. L'immagine di una feudalità che alla fine del Settecento sembrava «alternativamente caduta e vicina a risorgere» era stata largamente diffusa nel Regno di Napoli nel corso dell'Ottocento, a seguito della pubblicazione del notissimo lavoro di D. Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, Presso Angelo Trani, in Napoli, 1811, p. 86.

¹⁴ Lo studio dei patrimoni nobiliari ha poi assunto un carattere autonomo e duraturo, con un ampio rinnovamento metodologico ed euristico: vedi L. Alonzi, *Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari in età moderna. Il rinnovamento della storiografia (1992-2001)*, «L'Acropoli», IV, n. 3 (2003), pp. 379-408.

¹⁵ Per un quadro relativo alla feudalità siciliana e napoletana in età moder-

Nella seconda parte del suo saggio, Anna Maria Rao ha ripercorso le tappe fondamentali della questione feudale napoletana nel corso del Settecento, a partire dalle guerre di successione fino alla fine del secolo, ribadendo un'acquisizione storiografica che vedeva negli anni '60 un momento di frattura fondamentale, in cui dalla critica degli «abusi» feudali si sarebbe passati alla ricerca di modelli politici e sociali radicalmente alternativi; in questa seconda congiuntura, che si giovava in parte delle riflessioni e degli sviluppi precedenti, uno dei momenti di più forte precipitazione dei rapporti fra la feudalità e la Corona fu rappresentato dalla questione della reversione dei feudi a seguito della «raffica di devoluzioni per estinzione della linea di successione feudale che investì una serie di grandi famiglie negli anni '60 e '70»¹⁶, le quali aprivano la strada ad un riaccendersi della questione demaniale, in cui il governo borbonico era posto di fronte alla necessità di sciogliere il dilemma ormai improcrastinabile di affidarsi ad una rinnovata nobiltà, che conservava comunque le sue prerogative politiche e sociali, o di elaborare una diversa linea politica che facesse più largo spazio ai nuovi ceti emergenti nel governo del territorio. E qui per la prima volta, non a caso, la lettura politica tutta interna alla vicenda feudale napoletana tracciata dalla Rao, chiamava in causa anche la questione feudale siciliana, facendo un significativo riferimento alla *Memoria ragionata in favore dei Baroni del Regno di Sicilia*, che rappresentava la reazione dei feudatari siciliani alla politica riformatrice condotta in quegli anni dal viceré Domenico Caracciolo¹⁷.

E non è un caso, altresì, che soprattutto a partire da queste stesse vicende, negli anni precedenti Giuseppe Giarrizzo e Francesco Renda avevano denunciato la sostanziale separazione delle ricostruzioni storiografiche relative ai regni di Napoli e di Sicilia,

na si vedano: G. Brancaccio (a cura di), *Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi e il Molise (secoli XV-XVIII)*, Biblion, Milano, 2011; A. Musi, M. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011; E. Novi Chavarría, V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e vassalli. Storie moderne*, FrancoAngeli, Milano, 2011.

¹⁶ A.M. Rao, *Nel Settecento napoletano* cit., p. 100.

¹⁷ La *Memoria ragionata* è stata ampiamente utilizzata dagli storici ed è ora integralmente leggibile in appendice al volume di R. Cancila, *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2013, pp. 59-112. Sulla questione feudale nei regni di Napoli e di Sicilia sono sempre fondamentali gli studi di E. Pontieri, C. Trasselli, R. Romeo, P. Villani, G. Galasso, G. Giarrizzo, F. Renda, M. Aymard, O. Cancila.

richiamando l'opportunità di elaborare una lettura «unitaria» della storia del Mezzogiorno¹⁸. Ma proprio gli attriti e le divaricazioni suscitate dalla questione feudale nei due regni mostrano la difficoltà di recepire una tale proposta storiografica, che avrebbe necessitato di essere meglio precisata e puntualizzata nei suoi aspetti, per non rimanere fra i *desiderata* e le petizioni di principio. Particolarmente efficace, da questo punto di vista, è la vicenda ruotante attorno alla «retta interpretazione del capitolo *Volentes*», che sfociò in interpretazioni storiche ed istanze politiche apparentemente paradossali. Infatti, come vedremo fra breve, la linea politico-giuridica espressa da Saverio Simonetti, da Francesco Saverio D'Andrea e da Giacinto Dragonetti, tesa a suffragare il diritto di reversione dei feudi da parte della Corona, si trovò a fronteggiare nei regni di Napoli e di Sicilia due azioni politiche paradossalmente convergenti: se i baroni siciliani ritenevano che i loro corpi feudali avessero fin dalle origini un'anima allodiale, alcuni riformatori napoletani (Filangieri, Galanti, Delfico), sostenevano comunque la necessità di trasformare i feudi in allodi, per rendere tutti i proprietari uguali davanti alla legge. Convergenza senza dubbio solo apparente, ma che è comunque indicativa delle numerosissime variazioni sul tema della trasformazione giuridico-istituzionale dei regni di Napoli e di Sicilia e che occorre tenere presente per comprendere il significato delle storie del diritto pubblico prodotte nel corso dell'Ottocento (da Rosario Gregorio ad Enrico Cenni, e oltre).

Come si è detto, l'azione politica svolta da Domenico Caracciolo negli anni '80 del Settecento rappresentò uno dei momenti di più aspro confronto fra il baronaggio siciliano ed il governo borbonico,

¹⁸ Si possono ricordare qui, fra i documenti più significativi di questa «denuncia», l'editoriale dell'«Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXXIII, fasc. I-II (1977), pp. 5-6, firmato La redazione (ma dovuto evidentemente a Giarrizzo), intitolato *La storia della Sicilia come storia del Mezzogiorno*, ove si parla di un «indirizzo interpretativo che da almeno un decennio informa la nostra rivista», sulla base della seguente domanda: «A quali risultati storiografici porterebbe una prospettiva che Napoli volesse assumere come capitale non solo del "suo" regno ma dell'intero Mezzogiorno in tutta l'età moderna?»; in questa prospettiva si muove l'importante articolo di F. Renda, *Il dibattito sulla questione feudale nel Mezzogiorno (1786-1787)*, pp. 253-288, contenuto all'interno di questo numero della rivista. Si può ricordare anche, in anni più recenti, il bilancio storiografico posto da G. Giarrizzo a conclusione del volume *Cultura e economia nella Sicilia del Settecento*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1992, pp. 351-372, dedicato ancora una volta alla seconda metà del Settecento e alla questione feudale, a partire dalla «consapevolezza del carattere unitario della storia meridionale in età moderna».

che mai prima di allora era intervenuto in maniera così decisa e con una manovra politico-amministrativa di così ampio respiro nel tentativo di regolare gli interessi e di modificare le strutture del Regno «ultra Faro»¹⁹. Tuttavia, come spesso accade nel momento in cui vengono innescati dei conflitti, proprio questo intervento avviò un processo di ristrutturazione identitaria sia dalla parte del baronaggio siciliano che dalla parte degli esponenti del governo borbonico, che portò non solo ad una ridefinizione delle rispettive strategie politiche ma anche ad una riscrittura delle rispettive storie «costituzionali», con una diversa configurazione storiografica e una ridislocazione della memoria storica. L'autore della *Memoria ragionata*, cui si è fatto cenno, apriva infatti il suo discorso proprio con un significativo richiamo alla memoria storica ed alla legislazione della nazione siciliana, che sarebbero stati duramente colpiti e sovvertiti dall'azione politica di Domenico Caracciolo:

Gli effetti di pestilenze desolatrici, di terremoti spaventosi, di eruzioni di fiumi di fuoco dai vulcani, di carestie non previste, ed altri simili flagelli afflittivi dell'umana condizione, de' quali si tiene memoria nelle storie della Sicilia, han sempre trovato nella costante permanenza della legislazione, e nella puntuale esecuzione di essa rimedii tali da fare in poco tempo scordare i mali accaduti, e rimettere il tutto nello stato primiero di buon ordine e sicurezza. Le novità però fattesi da tre anni a questa parte a tutto il sistema di legislazione della Nazione, lo rovesciamento totale di tutti gli usi, e consuetudini e lo sconcerto generale di tutti i sistemi coi quali per tanti e tanti secoli si è vissuto, han cagionato convulsioni tali ed un tale disordine in tutti gl'ordini dello Stato, che ormai di un paese ben regolato qual'era la Sicilia altro non è divenuto che un ammasso di confusione, e di disordine²⁰.

Il marchese Caracciolo era giunto in Sicilia per svolgere le funzioni di viceré nel 1781 ed in cinque anni aveva condotto un vasto programma di riforma fiscale, giudiziaria ed amministrativa che aveva un obiettivo politico ben preciso: ridurre il potere politico ed

¹⁹ Sull'azione politica di Domenico Caracciolo, con un chiaro intento politico-storiografico, è ritornato in uno dei suoi ultimi lavori F. Renda, *La grande impresa. Domenico Caracciolo viceré e primo ministro tra Palermo e Napoli*, Sellerio editore, Palermo, 2010; per il contesto generale si rinvia alla recente analisi di R. Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2013.

²⁰ R. Cancila, *Aspetti del dibattito* cit., pp. 59-60.

economico dei baroni a livello locale e legare più direttamente i municipi e le comunità all'amministrazione statale. Nel gennaio 1786, quando il Caracciolo fu chiamato a dirigere il governo a Napoli, questo programma fu ripreso e portato avanti dal viceré Francesco d'Aquino, principe di Caramanico, che si giovava del supporto del Consultore della Monarchia di Sicilia, Saverio Simonetti, coadiuvato da Francesco Saverio d'Andrea, nominato l'8 marzo 1786 Conservatore generale d'Azienda del Regno di Sicilia. Quest'ultimo, a conclusione della sua esperienza siciliana, aveva ben sintetizzato lo scopo dell'azione di governo in Sicilia:

se si sistemano le Università demaniali, le quali sono tutte comode, anzi alcune ricche di patrimonio, ma assassinate da Giurati ed altri amministratori, io ardisco dire ancora che la Sicilia cambierà ben presto aspetto. Se l'Università demaniali, e moltissime delle baronali, saranno bene amministrate, esse colli soli loro demanj pagheranno le pubbliche imposte ed i pesi comunitativi, ed i cittadini resteranno scaricati di tante gravosissime gabelle, che pagano. E questi non iscorticati potranno attendere ad una miglior coltura, giacché è negligentissima quella che qui si pratica, e potranno migliorare i fondi, che ora nella massima parte sono, o seminatorj, o erbosi nelle due valli di Mazzara e di Noto, quando potrebbero popolarsi di alberi di ulivi, di mandorle e di altri frutti, che nel secondo delli due valli suddetti sono scarsissimi, e potrebbero crescere i vigneti e altre industrie²¹.

Con questa efficacia e sicurezza di giudizio, il d'Andrea mostrava la sua contrarietà non solo verso le proposte di riforme provenienti dalle file del baronaggio, ma anche nei confronti della politica di censuazioni e distribuzione delle terre intrapresa dal governo. Che senso aveva distribuire la terra ai «burgesi» se questi versavano in una «estrema miseria» e, dunque, non avevano i mezzi per coltivarla? La risposta data dal d'Andrea seguiva coerentemente la premessa, e la rafforzava:

²¹ Sotto il titolo di *Ristoro della Sicilia*, Ileana del Bagno ha pubblicato un manoscritto di Francesco Saverio d'Andrea dal titolo *Mezzi per migliorare l'agricoltura in Sicilia*, integrato con un altro manoscritto dello stesso Autore, più ampio, intitolato *Relazione del mio ministero in Sicilia*. In effetti quest'ultimo titolo rappresenta meglio il senso dei due manoscritti stilati da Francesco Saverio d'Andrea, che così raccoglieva le sue riflessioni sull'esperienza siciliana, iniziata nel 1786, come membro della Giunta dell'amministrazione delle Dogane, e conclusa nell'estate del 1791, come Consultore della Monarchia: vedi R. Ajello, I. Del Bagno, F. Palladino (a cura di), *Stato e feudalità in Sicilia. Economia e diritto in un dibattito di fine Settecento*, Jovene, Napoli, 1992 (la citazione è alle pp. 358-359).

e per intendere questo ed il male, che quindi ne deriva, uopo è di sapere che la Sicilia è divisa tra baroni, Chiese e prelati, ed Università demaniali. Questi tre corpi sono i grandi proprietari di questo Regno. Il frutto vitalizio de' prelati e de' ministri delle Chiese non fa sperare secondo il presente sistema miglioramento di coltura ne' loro fondi. La cattiva amministrazione delle Università demaniali fa pensare lo stesso de' loro fondi. Il provvido governo ha pensato alla censuazione de' fondi di tutte le mani morte, ma l'opera non può venire a capo se i burgesi non acquistano qualche comodità, perché censuare in grosso non conviene, per non aumentare il patrimonio de' grandi proprietari, e perché dai latifondi posseduti da pochi neppur è sperabile una notevole miglioramento; censuare in poca quantità è lo stesso che perdere il frutto, e malamente i fondi, perché tutti li burgesi sono tutti miserabilissimi [...] Lo stesso deve dirsi della censuazione de' demaniali delle Università, e di qualche Università baronale, la quale abbia vasto patrimonio. Sicché a migliorar la coltura delle terre ecclesiastiche e demaniali è inutil cosa il pensarci, se i particolari non si sollevano; e questo non può ottendersi se non con una vegliante e continua cura del Tribunale del Patrimonio, come innanzi ho avvertito. Amministrandosi bene i patrimoni delle Università, i particolari e soprattutto i burgesi si sgravano, e sgravati dalle imposte che soffrono, si metteranno in stato di qualche comodità, onde verrà la miglioramento della coltura, della industria, il commercio interno, e tutti quelli vantaggi, i quali sono necessaria conseguenza della comodità e dell'allontanamento dell'indigenza e della miseria²².

Queste considerazioni del d'Andrea scaturivano dal grande dibattito apertosi in quegli anni per la riforma dei regni di Napoli e di Sicilia, che aveva al suo cuore la questione della proprietà e che, come si è detto, portò ad una riconfigurazione delle strategie politiche e ad una ridislocazione degli schieramenti ideologici, che in alcuni casi si potevano risolvere in parziali ed inaspettate convergenze. La linea politica governativa ispirata dal segretario di Stato Domenico Caracciolo e dal viceré di Sicilia, Francesco d'Aquino, trovò in larga parte attuazione attraverso una triade formata da Saverio Simonetti, da Francesco Saverio d'Andrea e da Giacinto Dragonetti; quest'azione di governo, però, dovette fronteggiare non solo l'opposizione del baronaggio siciliano, ma anche l'altra linea riformatrice (minoritaria), portata avanti fra gli altri da Gaetano Filangieri, da Giuseppe Maria Galanti, e da Melchiorre Delfico, favorevole all'abolizione del diritto di devoluzione (o reversione) e alla

²² Ivi, pp. 369-370.

trasformazione dei feudi in allodi. Da questo punto di vista la linea politica governativa fu resa esplicita dalla *Rimostranza* di Saverio Simonetti del 20 luglio 1786²³; in estrema sintesi, il Consultore della Monarchia di Sicilia condannava fermamente l'uso invalso fra i baroni siciliani di vendere i loro beni feudali in mancanza di successori legittimi entro il sesto grado, rifacendosi ad un'errata interpretazione del capitolo *Volentes* emanato da Federico III d'Aragona nel 1296²⁴.

Questa consuetudine veniva considerata lesiva dei diritti del regio fisco ed implicava una concezione distorta della costituzione feudale, in base alla quale i feudi avrebbero perso la loro tradizionale natura e funzioni per trasformarsi in meri allodi, ovvero in libere proprietà come tutte le altre. Le discussioni in materia provocarono laceranti contrasti e divisioni all'interno delle magistrature siculo-napoletane, fra coloro che limitavano l'applicazione

²³ Venne pubblicata nello stesso anno a Palermo con il titolo *Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti sulla reversione dei feudi in Sicilia al regio fisco nel caso della mancanza dei feudatari senza legittimi successori in grado*. Ampia documentazione, in proposito, è nella *Storia civile e politica del Regno di Napoli di Carlo Pecchia da servire di supplemento a quella di Pietro Giannone*, tomo IV ossia *supplemento alle opere del Pecchia che contiene diverse Consulte e Rappresentanze dell'Illustre Marchese Signor D. Saverio Simonetti, oggi Segretario di S. M. per ripartimento di Grazia e Giustizia, fatte in tempo ch'egli era Consultore in Sicilia su diverse Materie Feudali di quel Regno, e raccolte dal Pecchia*, Nella Stamperia di Filippo Raimondi, Napoli, MDCCXCVI; curatrice del testo è una non meglio precisata erede del Pecchia, che dedica il volume a Saverio Simonetti. Prima della stessa dedica, il volume reca il titolo: *Sulla dichiarazione del capitolo Volentes rispetto ai feudi della Sicilia*. Nella dedica, tra gli altri meriti del Simonetti, insieme alla rivendica dei feudi di Prizzi e Casamari, si ricorda l'estirpazione dell'abuso «introdotto in Sicilia, per una male intesa interpretazione di una certa legge», che avrebbe «messo a soquadro la natura dei Feudi medesimi, sicché, sebbene stati fossero mere liberalità, e concessioni de' Sovrani, ne avessero poi perduto in tutto e per tutto il dominio. Ecco rovesciato il sistema dello Stato, quando i possessori dei Feudi stati fossero liberi dispositori di essi, e perduta si fosse dal Padrone diretto il diritto della reversibilità per beneficiarne altrui». Per quanto riguarda la gestione dei feudi di Prizzi e di Palazzo Adriano da parte di Saverio Simonetti, si veda l'ampia documentazione prodotta nella seconda parte del volume di F. Renda, *Baroni e riformatori in Sicilia sotto il ministero Caracciolo (1786-1789)*, La libra, Messina, 1974, pp. 151-354.

²⁴ Questa interpretazione scaturiva dal combinato disposto dei capitoli *Volentes* e *Si aliquem*, quest'ultimo emanato da Giacomo II d'Aragona nel 1286; la loro interpretazione congiunta risale già alla prima metà del XIV secolo, come segnalato da A. Romano, *Giuristi siciliani dell'Età Aragonesa*. Berardo Medico, Guglielmo Perno, Gualtiero Paternò, Pietro Pitrolo, Dott. A. Giuffrè editore, Milano, 1974; vedi anche I. Mineo, *Nobiltà di Stato: famiglie e identità aristocratiche del tardo Medioevo*. La Sicilia, Donzelli editore, Roma, 2001, p. 104.

del diritto di devoluzione solo ai feudi di forma stretta e coloro che invece sostenevano la sua estensione anche ai feudi di forma larga, risolte ancora una volta con un colpo di mano da parte del governo che modificò la composizione dell'organo consultivo chiamato a discuterne in senso favorevole alla linea governativa; per chiarire la retta interpretazione del capitolo *Volentes*, il giurista aquilano Giacinto Dragonetti, succeduto poi per le sue benemeritenze a Saverio Simonetti e a Francesco Saverio d'Andrea come Consultore della Monarchia di Sicilia, mise mano alla sua vasta opera sulla *Origine dei feudi nei regni di Napoli e di Sicilia*, pubblicata nel 1788²⁵.

Come si è detto, le riflessioni suscitate dalla controversia portarono non solo ad enucleare opinioni politiche radicalmente alternative circa la trasformazione del rapporto Stato-feudalità, ma anche ad elaborare differenti ricostruzioni della storia "costituzionale" dei regni di Napoli e di Sicilia. Opinioni politiche ed opzioni storiografiche che trovarono espressione nello stesso 1788 nella *Memoria per la vendita de' beni dello Stato d'Atri* di Melchiorre Delfico; lo scrittore teramano, già entrato in conflitto con il Dragonetti per diversi motivi, ribadiva la necessità di uscire definitivamente dall'orbita della monarchia feudale, poiché la perdita delle prerogative fiscali da parte della Corona legate al vecchio assetto costituzionale sarebbero state ampiamente ricompensate dalla crescita economica dell'intera nazione²⁶.

²⁵ La prima edizione del 1788, stampata a Napoli «nella stamperia regale», recava il seguente titolo *Origine de' feudi ne' regni di Napoli, e Sicilia loro usi, e leggi feudali Relative alla Prammatica emanata dall'Augusto Ferdinando IV per la retta interpretazione del capitolo Volentes. Dissertazione del consigliere Giacinto Dragonetti*. Ho in preparazione un saggio su quest'opera di Dragonetti; per il momento mi limito a segnalare sul Dragonetti i seguenti lavori: S. Zamagni, *Perché ritornare a Giacinto Dragonetti* in G. Dragonetti, *Trattato delle virtù e de' premi*, a cura di Michele Giovannetti, Carocci editore, Roma, 2012, pp. 13-22; L. Bruni, *On virtues and awards: Giacinto Dragonetti and the Tradition of Economia civile in Enlightenment Italy* in «Journal of the History of Economic Thought», XXV, 4, 2013, pp. 517-535; L.G. Ianni, *Giacinto Dragonetti illuminista e giureconsulto aquilano* in «Teoria e storia del diritto privato», VI, 2013, pp. 1-35; Ead., *Giacinto Dragonetti e l'interpretazione del capitolo Volentes nel suo trattato sull'Origine dei feudi* in P. Maffei, G.M. Varanini (a cura di), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, IV. L'età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America, Reti Medievali - Firenze University Press, Firenze, 2014, pp. 39-48.*

²⁶ La *Memoria* fu poi ripresa in parte nelle *Riflessioni su la vendita de' feudi del 1790* ed è stata pubblicata in appendice al lavoro di A.M. Rao, *L'amaro della feudalità». La devoluzione di Arnone e la questione feudale alla fine del '700*, Guida editori, Napoli, 1984, pp. 347-367; vedi anche C. Maiello, *Melchiorre Delfico e la questione della vendita dei feudi devoluti* (pdf on line: www.delppt.unina.it/stof/3_luglio_dicembre1999/Maiello3.pdf).

Le novità introdotte dal dibattito in questione sul piano della storia “costituzionale”, diedero luogo inoltre al “primo impegno storiografico di deciso rilievo politico”²⁷ del noto abate palermitano, poi storiografo regio, Rosario Gregorio, che nel corso del 1787 preparò una “memoria defensionale” dal titolo *Comento sopra l'intelligenza dei capitoli XXXIII Si aliquem ... del re Giacomo e XXVII Volentes ... del re Federigo delle costituzioni del regno, rappresentato al governo il dì 6 maggio 1788*; questo importante scritto del Gregorio, che attende ancora una compiuta contestualizzazione, costituiva una durissima replica alla *Rimostranza* di Saverio Simonetti, sia sul piano scientifico che su quello politico, e sembrava avallare una convergenza fra le tesi considerate retrive del baronaggio siciliano e quelle della parte più avanzata del gruppo riformistico napoletano²⁸.

In realtà, la convergenza era solo apparente e nascondeva visioni storiche e politiche diametralmente opposte: laddove la linea «statalista» minoritaria Filangieri – Galanti – Delfico, puntava a trasformare i feudi in allodi per rafforzare la posizione della sovranità regia, la linea del baronaggio siciliano vedeva nella trasformazione dei feudi in senso allodiale il fondamento della costituzione feudale siciliana, fin dalle sue origini normanne. Quest’ultima linea di lettura era stata recentemente suffragata dall’avvocato di Troina, Carlo Di Napoli²⁹, che nella sua difesa dei diritti feudali del principe di Cassaro aveva rispolverato e dato nuova coerenza ad una lunga tradizione giuridica e politico-costituzionale.

Ad ogni modo, l’attribuzione a Carlo Di Napoli della tesi secondo la quale i feudi siciliani si sarebbero trasformati in allodi, potrebbe risultare non solo generica ma anche fuorviante; ma vi è da dire che

²⁷ L'autorevole giudizio è di G. Giarrizzo, *Cultura e economia cit.*, p. 223.

²⁸ Il *Comento* è stato pubblicato per la prima volta nelle *Opere scelte del canonico Rosario Gregorio*, Garofalo, Palermo, 1845, pp. 603-655, con varie imprecisioni segnalate da G. Giarrizzo, *Cultura e economia cit.*, p. 238, ed è stato riprodotto anche in appendice a R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, introduzione di A. Saitta, ed. della Regione Siciliana, Palermo, 1972, vol. III, pp. 275-356.

²⁹ C. Di Napoli, *Concordia tra' diritti demaniali e baronali trattata in difesa del signor D. Pietro Gaetano Bologna Strozzi e Ventimiglia, principe di Cassaro, marchese di Sortino, barone delli feudi di Bamina, Casalotto, S. Andrea e Monisteri, gentiluomo di Camera di S.R.M. nella causa della pretesa riduzione al demanio della terra di Sortino, dal signor D. Carlo Di Napoli, patrizio palermitano, già del Sacro consiglio di S.M. e giudice ne' supremi tribunali della Regia gran corte Criminale, del Concistoro e della G.C. civile, attual diputato nel Regio supremo magistrato della General diputazione di sanità di questo Regno*, appresso A. Felicella, Palermo, 1744.

la stessa formulazione del Di Napoli si prestava ad essere interpretata in maniera ambigua ed estensiva. Infatti, dopo aver brevemente richiamato i capitoli *Si aliquem* e *Volentes*, il Di Napoli affermava:

Quel savio Principe [Federico III d'Aragona] avendo sperimentato la fedeltà de' suoi Baroni, che gli avevano sostenuto il Diadema su'l capo in quelle atrocissime guerre, nelle quali tutte le gran potenze di Europa eransi impegnate a conquiderlo, pensò generosamente corrispondere alla lor fedeltà, con accordargli perpetuamente l'uso libero de' feudi, e la facoltà di poterli sempre alienare, derogando al divieto, che nelle antiche leggi del Re Ruggieri, e dell'Imperador Federico si era fatto. Ridusse intanto le Baronie in allodj, sol ritenendosi sulle medesime i servigj, l'omaggio, e l'obbligazione di mantenerle intere, ed individue; avendo con ciò rinunciato alle devoluzioni, e ristretto i termini della prelazione nel brevissimo periodo di un mese, tuttochè dalle leggi feudali in un anno si estendeva³⁰.

Benché le parole del Di Napoli fossero ambigue e si prestassero ad una interpretazione estensiva, la riduzione dei feudi in allodi veniva richiamata nello specifico per quanto riguardava la normativa successoria e la possibilità di alienare i feudi. Secondo il Di Napoli le due leggi fondamentali del Regno di Sicilia erano «quella del Re Fiderico nel Capitolo *Volentes*, e l'altra di Martino, che fu prodotta nel Parlamento di Siracusa. La prima dà il pieno arbitrio de' feudi a' Baroni, a' quali conferisce una perpetua sicurezza di non potersi il lor possesso per nessun pretesto rivocare dal Fisco. La seconda impose al Demanio, ed alle Baronie i confini, assicurando in tal guisa il perpetuo possesso de' feudi a que' Baroni, che o lo avevano da se stessi acquistato, o pur ereditato da' suoi Maggiori. Dalla prima proviene una perenne sorgente all'Erario, perché le Decime, e l'altre feudali esigenze rapporta. Dalla seconda il Real Patrimonio fu costituito colla reintegrazione di molt'altre Città, che il Demanio compongono, ed oggi in esso si conservano; sicché dalla loro pubblicazione senza la minor contesa fin'oggi osservate si ravvisano, non avendo mai nessun Principe pensato derogarle, o riformarle»³¹.

Com'è evidente, la questione affrontata dal Di Napoli non riguardava in maniera diretta il rapporto fra beni feudali e beni allodiali; infatti, il riferimento ai capitoli *Si aliquem* e *Volentes* occu-

³⁰ Si cita dall'edizione della *Concordia* a cura di Andrea Romano, con introduzione di Daniela Novarese, Sicania, Messina, 2002, p. 255, (p. 243, edizione Felicella).

³¹ Vedi pp. 273-274 dell'edizione Felicella (1744); pp. 285-286 dell'edizione Sicania (2002).

pava uno spazio ben circoscritto e molto meno esteso di quello che assunse quarant'anni dopo, quando divenne il cuore della questione relativa alla devoluzione dei feudi al Fisco. Tutto il discorso del Di Napoli era invece diretto a mostrare la diversa natura dei beni feudali e dei beni demaniali, come base della costituzione monarchico-feudale incardinata sul ruolo dei tre bracci del Parlamento e come fondamento della configurazione territoriale del Regno, che avrebbe imposto la imprescrittibilità e la intangibilità di quei beni, quindi l'impossibilità che questi beni cambiassero natura e che i beni feudali potessero essere trasformati in beni demaniali. Nello stesso tempo, l'idea che i beni feudali si fossero trasformati in beni allodiali sicuramente non apparteneva al Di Napoli e sarebbe in contraddizione con tutto il resto del suo discorso, basato appunto sull'idea che i beni feudali, appartenenti ai baroni per diritto proprio ed originario fin dalla fondazione del Regno di Sicilia, non potessero cambiare natura³². Questo era il quadro di riferimento concettuale della *Concordia tra' diritti demaniali e baronali*, ma nel contesto della cultura siciliana della seconda metà del Settecento fu giocoforza collocarla nell'ambito di una tradizione giuridica che partiva dalla *Chronica* medievale nota come *Historia liberationis Messanae per comitem Rogerium* e dalla elaborazione di Guglielmo Perno (m. 1452), il quale rifacendosi al capitolo *Si aliquem* poneva sullo stesso piano beni feudali e beni allodiali in materia di successione.

La dottrina «costituzionale» siciliana favorevole al ceto baronale aveva avuto uno snodo fondamentale nel *De concessione feudi tractatus* del giurista messinese Pietro De Gregorio (morto nel 1533), che si ricollegava alla sistemazione di Guglielmo Perno (m. 1452) e soprattutto alla *chronica* medievale nota come *Historia liberationis Messanae per comitem Rogerium*; era stata poi sviluppata da Mario Muta (m. 1636), nei suoi commentari ai *Capitula Regni*, e da Garsia Mastrilli (m. 1620). Nel Settecento gli approdi più significativi, prima della *Concordia* del Di Napoli, furono le *Memorie storiche* premesse da Antonino Mongitore alla sua edizione del 1717 dei *Parlamenti generali* e la moderna edizione dei *Capitula Regni Siciliae* di Francesco Testa (1741-1743). Tuttavia,

³² Come opportunamente osservato da G. Giarrizzo, *Cultura e economia* cit., p. 38: «Dei sovrani aragonesi il Di Napoli ricorderà i capitoli *Si aliquem* e *Volentes*, che autorizzarono la alienabilità volontaria dei feudi (e non l'allodialità del feudo, che non muta per l'alienazione la propria natura!)».

questa tradizione non postulava una trasformazione dei feudi in allodi, anzi reclamava la specificità e la dignità del diritto feudale come parte integrante della costituzione siciliana, che prevedeva appunto un'organizzazione dello Stato fondata sul rapporto pattizio fra Corona e Parlamento, composto dal braccio feudale, insieme a quello ecclesiastico e demaniale³³.

Il riemergere del combinato disposto dei capitoli *Volentes* e *Si aliquem* nel quadro delle discussioni sul diritto di devoluzione aveva un suo preciso significato ed era alla base della sottile e quasi impercettibile estensione della trasformazione dei feudi in senso allodiale dall'ambito specifico del diritto di succedere ed alienare ad un piano più generale; si voleva infatti che il diritto di alienare i feudi senza l'assenso regio, stabilito dal capitolo *Volentes*, si estendesse anche ai casi di mancanza di successione legittima entro il sesto grado, limite fissato dal capitolo *Si aliquem*. A questa situazione faceva riferimento Giacinto Dragonetti nella sua decisa confutazione dell'opera del Di Napoli, il quale «soprattutto maggiormente estese il suo ragionamento circa la interpretazione data al capitolo *volentes*, col quale sebbene altro non accordasse il re Federigo di Aragona, autore del medesimo, che la facoltà ai baroni di poter alienare i feudi senza l'obbligo del preventivo sovrano permesso, pure per opinione colà inveterata si era da molti creduto, che per effetto di tal legge i feudi rispetto alla successione si fossero ridotti a meri allodi, e che in caso di mancanza dei successori si potessero liberamente tramandare agli estranei»³⁴.

In realtà, ad una lettura attenta non deve sfuggire che i capitoli *Si aliquem* e *Volentes* nella ricostruzione del Di Napoli occupavano uno spazio molto più circoscritto rispetto a quanto indicato dal Dragonetti, e ciò oltre che per i motivi che si sono detti, forse anche per una ragione più di fondo, poiché serviva a celare l'interna contraddizione che avrebbe investito l'intero impianto ricostruttivo. Si potrebbe dire, infatti, che la *Concordia* coniugava surrettiziamente una lettura politico-costituzionale della storia del Regno di Sicilia (la «teoria dei commilitoni»), con una lettura giuridico-istituzionale, fondata sul valore delle prammatiche aragonesi. A ben vedere,

³³ Si vedano inoltre le interessanti osservazioni nell'introduzione alla *Concordia* di D. Novarese, pp. XXXII-XXXVI.

³⁴ Cito dall'edizione della tipografia di Francesco Lao, Palermo, 1842, p. 9, disponibile on line sul sito www.mediterraneanericerchestoriche.it.

questa seconda lettura faceva di fatto cadere la prima: se i baroni erano in possesso di un diritto originario, non avrebbero avuto bisogno delle prammatiche regie per vedersi garantite le loro prerogative. Ad ogni modo, queste cautele interpretative riguardanti l'opera dell'avvocato di Troina, la quale come si è detto si rivolgeva soprattutto al rapporto feudalità-demanialità, non ebbero alcuna rilevanza nella seconda metà del Settecento e cedettero il passo a quella compiuta concettualizzazione della trasformazione dei feudi siciliani in allodi alla quale faceva riferimento Giacinto Dragonetti nel passo citato e che trovò piena espressione nel *Comento* di Rosario Gregorio; il giudizio storiografico dell'abate palermitano in favore della trasformazione dei feudi siciliani in senso allodiale operata dal capitolo *Volentes* era perentorio e non lasciava adito a dubbi.

Posta ora la chiarissima intelligenza della legge, e l'uniforme consenso de' comentatori, egli è incontrastabile, che per *drutto feudale siciliano* la natura de' feudi si è mutata, che i feudi per la loro alienabilità si debbono considerare come allodii [...] Cose tutte ripugnanti al comune ed antico diritto feudale, ed ora conveniente ai feudi siciliani per lo Capitolo *Volentes*: in maniera ché è egli stabilito come un principio fondamentale del nostro drutto, che i feudi considerati come i feudi, ed avuto riguardo alla loro natura, sono in qualsivoglia maniera alienabili. E chiunque certamente dee meravigliarsi, come su questo articolo abbia osato il Simonetti assumere un tono tanto legislativo e dogmatico, e sopra le teorie generali abbia deciso, che la *massima di esser qui divenuti i feudi come allodii è capricciosa ed illegale, e che non vi ha legge nel regno, per la quale tra gli eredi si possano ancora comprender gli estranei*. La massima che i feudi sono divenuti come allodi, è tirata apertamente dal Capitolo, ove ne' feudi si concedono tutte quelle maniere di alienazione, che sono convenienti agli allodii. E dalla chiara disposizione del Capitolo hanno uniformemente dedotta questa massima tutti quanti sono i feudisti di Sicilia³⁵.

Ad ogni modo, pur criticando le riserve espresse dal Simonetti nei confronti di Carlo Di Napoli, la storia del diritto pubblico siciliano elaborata da Rosario Gregorio non si fondava sulla "teoria dei commilitoni", ma faceva perno nel caso specifico sul valore fondante del capitolo *Volentes*, che mutò la natura dei feudi siciliani per quanto riguardava le alienazioni, distinguendo così in maniera duratura il diritto feudale siculo dal diritto feudale comune. Si badi,

³⁵ *Opere scelte del canonico Rosario Gregorio*, p. 629.

il mutamento non inficiava la natura dei beni feudali in generale, ma solo in relazione alla possibilità di alienare i feudi, come precisa ancora più chiaramente il Gregorio rispetto alla distinzione fra feudi di forma larga e feudi di forma stretta:

Poste le quali cose e cambiate le teorie coi fatti e le leggi con l'osservanza, si vede che esse hanno camminato del pari, e che per lo corso di cinque secoli il Capitolo *Volentes* è stato inteso ed osservato in maniera che i feudatarii possono disporre dei loro feudi in tutti quei vari modi che il Capitolo accenna, e che all'uso e commercio di ogni altro paganico patrimonio si convengono. Che quando questi sono in forma ereditaria e larga, possano essi alienarsi anche in pregiudizio de' discendenti del quesitore; che quando sono in forma stretta e pazionata, possono soltanto alienarsi, quando i gradi successibili sono mancati, e la riversione al fisco non si può in verun conto verificare, quando esiste la disposizione dell'ultimo feudatario³⁶.

Bisogna intendere bene il senso del discorso sul carattere allodiale assunto dalla feudalità fra Medioevo ed Età Moderna, sollevato in Sicilia nella seconda metà del XVIII secolo e poi riconfigurato dalla storiografia giuridica napoletana fra Otto e Novecento, nel segno di un recupero della tradizione storica del Regno di Napoli, altrimenti si rischia di incorrere in non pochi equivoci e confusioni. Che cosa intendevano dire dunque, nel XVIII secolo, i sostenitori del carattere allodiale della feudalità siciliana? Secondo costoro, i baroni erano liberi di trattare i beni feudali come beni propri, nel senso che essi potevano essere venduti come un cespite patrimoniale avente uno specifico valore di mercato, superiore a quello dei beni allodiali. Cioè a dire,

³⁶ Ivi, p. 654. Non vi è dubbio che il *Comento* del Gregorio, pur con una diversa impostazione rispetto alla "teoria dei commilitoni", andasse in quel momento pienamente incontro alle richieste del baronaggio siciliano e che solo con le successive *Considerazioni sopra la storia di Sicilia* la sua ricostruzione storica abbia assunto un profilo più marcatamente filo-monarchico, come rilevato fra gli altri da Niccolò Palmeri nel suo *Saggio storico e politico sulla costituzione del Regno di Sicilia infino al 1816: con un'appendice sulla rivoluzione del 1820*, S. Bonamici e Compagni tipografi-editori, Losanna, 1847, p. 7: «È ben da dolersi, che le sue considerazioni sulla storia di Sicilia non siano state recate a compimento; ma è anche più da dolersi, che l'autore, stretto dalla necessità, e non iscevro forse di ambizione, si sia studiato d'incensare il potere, di favorire la prerogativa sovrana, e dipingere il governo siciliano come una monarchia assoluta». Secondo G. Giarrizzo, *Cultura e economia* cit., p. 133, la posizione del Gregorio non era riconducibile ad una delle due parti in campo, ma era da considerarsi «mediana tra il fiscalismo di Simonetti e la reazione baronale interpretata dal marchese di Giarratana»; nel complesso, ho l'impressione che Giarrizzo tenda a piegare la lettura del *Comento* sotto la lente delle successive *Considerazioni*.

nessuno si sognava di assimilare beni allodiali e beni feudali, talmente ovvia era la differenza fra i due titoli giuridici. I beni feudali infatti erano ricevuti attraverso l'investitura del sovrano, dopo aver prestato l'omaggio e il giuramento di fedeltà, ed implicavano una serie di diritti e doveri che ne costituivano la specifica essenza e natura; i feudatari erano obbligati a difendere il Re militarmente ed a soccorrerlo finanziariamente, dovevano mostrarsi deferenti e rimanere fedeli, altrimenti potevano essere imputati del reato di fellonia, mentre per converso avevano il diritto di esercitare una serie di poteri giurisdizionali e di privative sui vassalli. I beni feudali, fra l'altro, a differenza dei beni allodiali, erano soggetti all'adoa, tassa imposta in sostituzione del servizio militare, ed alle tasse di successione, ovvero al relevio ed al quindennio.

Quale era allora il motivo del contendere?

Quando si sottolineava il carattere allodiale assunto dai beni feudali ci si riferiva specificamente alla possibilità di alienare questi beni alla stregua di qualsiasi altro bene allodiale. La linea politico-giuridica che difendeva il carattere allodiale della feudalità non voleva cioè una trasformazione dei feudi in allodio, come a volte genericamente si è ripetuto. Se ne sarebbe ben guardata! Voleva invece che i beni feudali fossero nella piena disponibilità dei baroni, come i beni allodiali ma in quanto beni feudali, con il loro valore aggiunto di giurisdizioni e di privative, senza che la Corona potesse intromettersi nella loro gestione e nel loro sfruttamento. Questa concezione politico-costituzionale e giuridico-istituzionale, fatta propria da buona parte dei feudisti e dei baroni siciliani, fu riferita molto bene da Saverio Simonetti a Ferdinando IV nella sua memoria per la riforma del diritto processuale feudale:

Le massime di questo Foro [siciliano] spesso si veggono dirette a favorire gl'ottimati in danno dell'erario, o del resto della Nazione; e chi riflette al sistema della Magistratura del Regno, ben si accorge, che sia un miracolo quando ciò non accade. Senza dipartirmi dalla materia presente, e per conoscere tal verità, basta solo riflettere, che qui, nell'istesso tempo, che voleasi essere i feudi divenuti allodj, si sosteneva, che le Cause in qualunque maniera relative a' Feudi, fossero feudali. Consideravano i Feudi come allodj, acciò non fossero reversibili al fisco, e le Cause come feudali acciò fossero interminabili³⁷.

³⁷ S. Simonetti, *Per riformare la processura delle cause feudali abusivamente introdotta in Sicilia*, in *Storia civile e politica del Regno di Napoli di Carlo Pecchia* cit., p. CCCXXI; sul supporto fornito da Saverio Simonetti alla politica caraccioliana e sulla «tesi realista» sostenuta nelle sue consulte, vedi anche R. De Mattei, *Un'opera*

Non si poteva essere più chiari: i baroni siciliani volevano abbinare le prerogative feudali con i vantaggi della proprietà allodiale. Entro questa cornice, dunque, si comprendono meglio anche le differenze e le apparenti convergenze fra la linea del baronaggio siciliano, che si riconosceva nella tendenziale trasformazione dei feudi in allodi, e la linea economica, che puntava ad abolire il diritto di devoluzione e ad una definitiva trasformazione dei feudi in allodi. Per questi ultimi, infatti, la trasformazione dei feudi in allodi doveva essere effettiva, doveva cioè avvenire attraverso le cosiddette vendite «in burgensatico», che avrebbero spogliato i feudatari delle loro prerogative patrimoniali e giurisdizionali, facendo diventare i feudi delle proprietà libere, soggette alla tassazione come gli altri beni.

L'azione svolta da Domenico Caracciolo in Sicilia, in qualità di viceré, diede dunque luogo ad un dibattito politico-costituzionale che si riverberò sulla storia dei regni di Napoli e di Sicilia, con le variazioni e gli adattamenti resi necessari dalle differenti tradizioni giuridico-istituzionali: in ambedue i casi era chiamata in causa nientemeno che la definizione dei requisiti formali della feudalità e dell'allodialità, con una serie di conseguenze molto concrete sul piano politico ed economico. In Sicilia, la «teoria dei commilitoni» da una lato ed il richiamo ai capitoli *Si aliquem* e *Volentes*, dall'altro, avevano suffragato una consistente dottrina giuridica che nel XVIII secolo aveva trovato coerenza ideologica attraverso i lavori di Mongitore, di Testa, e soprattutto con la *Concordia* dell'avvocato Carlo Di Napoli, la quale permetteva al baronaggio di fondare il proprio primato su una specifica costituzione monarchico-feudale «siciliana»; nel Regno di Napoli, invece, la tradizione giuridica era molto più frammentata e le tendenze alla patrimonializzazione ed alla commercializzazione dei feudi, pur operanti nel corso dell'età moderna³⁸, non diedero luogo ad un'altrettanto coriacea ricostruzione della storia del Regno di Napoli, che peraltro non poteva contare su un istituto parlamentare come quello siciliano.

polemica sulle istituzioni siciliane, in Id., *Il pensiero politico siciliano fra il Sette e l'Ottocento*, Tip. C. Galatola, Catania, 1927, pp. 68-77.

³⁸ Per quanto riguarda la frammentarietà e i contrasti che incontrarono le tendenze alla patrimonializzazione dei diritti feudali nel Regno di Napoli, si veda A. Cernigliaro, *L'obbligazione reale di garanzia: aperture e resistenze alla patrimonializzazione del feudo nel Regno di Napoli*, in E. Cortese (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 353-456, il quale segnala a p. 355 che esse nel

La dottrina politico-costituzionale del baronaggio siciliano, pur apparentemente confluyente, era in realtà diametralmente opposta a quella storico-giuridica dei Cenni e dei Santamaria. Per i primi la rivendicazione del carattere allodiale della feudalità era parte di un'ideologia e di un programma politico che intendevano puntellare l'indipendenza e la forza dei baroni nei confronti della Corona, la linea di lettura dei secondi era invece tesa a sminuire il potere feudale dei baroni, che vedevano peraltro limitate le proprie prerogative dagli *iura communia* ed erano politicamente subordinati all'autorità regia; di conseguenza, mentre le ricerche economico-giuridiche elaborate tra XIX e XX secolo vedevano nella trasformazione del feudo in allodio un motivo di debolezza del feudalesimo, la tradizione feudistica siciliana richiamata nel XVIII secolo postulava la libera disposizione dei beni (non la loro allodializzazione) come motivo di forza dei feudatari.

Da questo punto di vista, si comprende anche come le ricerche economico-giuridiche della seconda metà del XIX secolo, relative al Regno di Napoli, si ricollegassero per quanto riguarda il rapporto feudalità-allodialità alla linea Filangieri-Galanti-Delfico, e per quanto concerne il rapporto feudalità-demanialità alla linea Simonetti-D'Andrea-Dragonetti, come testimoniato per quest'ultimo aspetto da David Winspeare che ha riconosciuto all'avvocato fiscale Nicola Vivenzio di aver «trattato i diritti dei comuni come il primo fra tutti gli interessi del Sovrano, e l'aver agli altri additato il medesimo cammino»³⁹; pertanto, l'ideologia del baronaggio siciliano, lo «spirito fiscale» della linea Simonetti-D'Andrea-Dragonetti, lo «spirito di economia» della linea Filangieri-Galanti-Delfico, esprimevano concezioni diverse della feudalità e dell'allodialità, che implicavano differenti vedute sulla storia e sul futuro dei regni di Napoli e di Sicilia.

«regno *citra pharum* furono ancora limitate ad aspetti prevalentemente privatistici [che] possono apparire a prima vista di mera tecnica giuridica: da parte del debitore, l'offerta in garanzia di beni feudali e la costituzione di obblighi, pesi, ipoteche sui feudi; da parte del creditore, il rapporto di priorità fra beni allodiali e feudali nel soddisfare i debiti».

³⁹ Traggio la citazione da A.M. Rao, *L'amaro della feudalità* cit., p. 253, la quale nota opportunamente che «l'attività in difesa degli *iura civitatis*» svolta da Nicola Vivenzio fu poi il terreno d'elezione della «considerazione apologetica» di Enrico Cenni.